

## ***Reati culturalmente motivati e diritti fondamentali***

*Giovanni Diotallevi*

**Sommario:** *1. La questione di genere e i flussi migratori globali. – 2. Diritti e conflitti. – 3. La tutela dei diritti tracciata dalla giurisprudenza. – 4. Segue. Le mutilazioni degli organi genitali femminili. - 5. Considerazioni finali.*

### ***1. La questione di genere e i flussi migratori globali***

Il tema dell'immigrazione riempie quotidianamente il dibattito culturale e politico, anche se due aspetti, concernenti i problemi collegati all'insediamento, già avvenuto, e alla integrazione di minoranze etniche, appaiono in qualche modo recessivi rispetto al dibattito relativo ai temi della sicurezza e del traffico dei migranti.

Questi profili, al contrario, meritano una specifica attenzione perché, rispetto a questa dimensione, il fenomeno migratorio pone una serie di interrogativi e di conseguenti risposte, essenziali per la configurazione di un diritto penale idoneo a governare società multiculturali, collegato alla presenza nel nostro paese di individui e famiglie che hanno raggiunto l'Italia ed altri Stati europei provenendo da luoghi e culture diverse. Persone, gruppi familiari che si trovano a confrontarsi con regole di condotta, in particolare quelle di natura penale, che non corrispondono, ed anzi in alcuni casi possono essere contrarie, a quelle del paese di origine. Una condizione che richiama necessariamente una diversità culturale da cui possono sprigionarsi momenti di forte contraddizione, se riferiti alla necessità del rispetto della coerente applicazione e della credibilità del sistema penale.

È un dato di fatto che pone interrogativi importanti, i cui nodi devono essere sciolti con risposte capaci di rendere compatibili il rispetto della diversità culturale con l'applicazione di un sistema penale uniforme e credibile per i consociati, rispettoso dei principi sanciti dalla nostra Costituzione, del diritto di matrice eurounitaria e del diritto convenzionale, assicurando la garanzia dell'osservanza dei diritti fondamentali della persona.

Poiché il fenomeno migratorio riguarda uomini e donne provenienti da paesi extracomunitari dove vigono regole originate da una cultura diversa, con proprie tradizioni, abitudini e stili di vita, dove la stessa cultura giuridica spesso recupera valori da cui gli immigrati ricavano i fondamenti normativi della loro vita e delle loro vicende personali, si pongono interrogativi profondi rispetto al rilievo che può essere riconosciuto alla “motivazione culturale” che non di rado nei processi, secondo la prospettiva difensiva, avrebbe spinto il soggetto interessato alla commissione di un fatto - reato, che trova una diversa risposta punitiva tra quella prevista dal Paese di origine e quella prevista dall’ordinamento italiano. Una condizione, dunque, foriera di potenziali conflitti tra la qualificazione giuridica di un fatto come reato nel Paese di arrivo rispetto alla conformità del comportamento, o comunque alla sua tolleranza, con riferimento alla cultura del Paese di provenienza.

Proprio perché il patrimonio di valori di cui in particolare le minoranze etniche extracomunitarie sono depositarie comporta inevitabilmente un confronto dell’ordinamento italiano con principi ed istituti profondamente diversi e spesso non assimilabili alle previsioni normative italiane, le decisioni da prendere pongono problemi delicati, in particolare per quanto riguarda i rapporti familiari; in questo caso il contrasto tra le esigenze di tutela dei valori e dei principi fondamentali, su cui si basa l’ordinamento italiano da un lato e, dall’altro, il rispetto dell’identità culturale e della libertà di culto delle minoranze etniche, come riconosciute anche da norme pattizie internazionali e dalla stessa Corte EDU, incontra snodi interpretativi che si arricchiscono di passaggi “interni”, di rilevanza penale, nel momento in cui si materializzano episodi di discriminazione di genere, in particolare con riguardo ai soggetti deboli, e alla posizione della donna e dei minori in particolare. Ed allora in una società plurale, quale quella attuale, la maglia protettiva della nostra Costituzione necessariamente deve recuperare la valutazione delle concrete condizioni di vita delle minoranze etniche, e in queste delle donne e dei minori, all’interno di quel principio di dignità della persona umana che la Carta pone a fondamento del vivere civile. La garanzia di tutela dei diritti inviolabili di tutte le persone, e dei soggetti fragili in particolare<sup>1</sup>, a qualunque cultura appartengano, deve

---

<sup>1</sup> La giurisprudenza ha esteso il concetto di ‘violenza di genere’ a qualsiasi forma di violenza contro ‘un genere’ che mostra particolare vulnerabilità facendo leva proprio sul concetto di violenza e della ragione socio-culturale che la sottende, giungendo alla configurazione più estesa di tale definizione; è stato così evidenziato

essere garantita, unitamente a quei doveri incondizionati di solidarietà espressi dall'art. 2 della nostra Costituzione.

## 2. Diritti e conflitti

Ci sono nella nostra società elementi di dinamicità di cui occorre tenere conto, con i quali è necessario confrontarsi per configurare l'obiettivo di una identità definita.

Oggi all'interno dello stesso Stato coesistono sistemi valoriali diversificati, che hanno una specifica rilevanza, nei rapporti tra singoli soggetti, nei rapporti tra gruppi, nei rapporti tra il cittadino e lo Stato<sup>2</sup>. Sono questioni basilari che interrogano quotidianamente l'interprete, e il giudice in particolare, chiamato ad uno sforzo interpretativo che necessariamente si colloca tutto all'interno della dimensione dei principi costituzionali, della Carta dei diritti inclusa nel trattato di Lisbona, della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, con la necessità di confrontarsi con una serie di fonti plurime, di livello diverso, sulle quali non viene ad impattare solo la cultura, ma anche il genere, la provenienza sociale, il livello di istruzione, il tipo di occupazione, la politica di accoglienza sul territorio, il tipo di progetto migratorio. Dare risposte adeguate a questa complessa fenomenologia comporta una presa di consapevolezza della sua articolata configurazione e delle ricadute, sotto tutti i profili, dei legami che costruiscono queste persone, delle ibridazioni culturali che le coinvolgono, nel territorio dove risiedono; e che inevitabilmente richiama la prospettiva di un complesso processo di aggiustamento identitario, all'interno di un ordinamento che è

---

come la 'violenza di genere' si manifesti con modalità fenomenologiche diverse, dove le condotte violente possono essere dirette anche nei confronti di persone dello stesso sesso o di generi ulteriori.

<sup>2</sup> L'esperienza evidenzia come all'attenzione del giudice siano state portate una serie di problematiche legate alla materia contrattuale, all'esperienza religiosa, alle dinamiche nell'ambito familiare, alla presenza di un potere dispositivo sul futuro delle figlie da parte del *pater familias*, alla tratta degli esseri umani, alla prostituzione e alla pratica delle mutilazioni genitali, ultima ipotesi che presenta profili di delicatezza e approfondimento ulteriore rispetto alle precedenti fattispecie.

La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne adottata nel 1979 dalle Nazioni Unite), nella *General Recommendation n. 19 on violence against women* (GR 19) del 1992 e, soprattutto, nella DEVAW (la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata dalle Nazioni Unite nel 1993 prevede all'art. 2: La violenza contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi, a quanto segue:

a) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento;

b) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata;

c) La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato, ovunque essa accada.

chiamato a fare riferimento all'azione combinata ed integrata dei suoi principi fondanti per la tutela dei diritti fondamentali della persona.

Il Trattato di Lisbona del 2007, che ha reso la Carta dei diritti fondamentali, una volta affiancata alla Convenzione europea, un documento giuridicamente vincolante sul rispetto dei diritti umani, ha tracciato un percorso di fonti del diritto affluenti verso la tutela dell'uguaglianza e dei diritti. Il tema dei rapporti tra principio di legalità e c.d. "diritto giurisprudenziale" assume dunque particolare rilevanza con riferimento alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, perché, insieme alla giurisprudenza di legittimità, si rivolge alla Corte costituzionale, a quella della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia; dove il ruolo del giudice trova i suoi canoni di riferimento sia nell'art. 101 della Costituzione, che nell'art. 53 della Carta dei diritti e nella Convenzione EDU, dedicato al "*livello di protezione*" dei diritti della persona e che prevede il più favorevole standard di tutela, con riferimento al diritto dell'Unione, al diritto internazionale e convenzionale, in particolare quello della CEDU, a quello delle Costituzioni degli Stati membri.

Se ai giudici appartiene l'attuazione dell'ordinamento nelle fattispecie concrete, ad essi spetta anche il compito di individuare gli ostacoli sulla via dell'uguaglianza e rimuoverli per tutti coloro che appartengono ad una minoranza (religiosa, etnica, culturale) e per ciò stesso si trovano in una condizione di debolezza ed inferiorità all'interno dello stesso gruppo di appartenenza. Un compito delicato che richiede la selezione all'interno delle varie situazioni tra quelle che possono essere espressione di soggettività individuali e quelle riconducibili ad una determinata cultura, appartenenza religiosa, gruppo etnico o magari frutto di altri ordinamenti che cozzano con il rispetto dei diritti fondamentali, con il principio di uguaglianza, e risultano oggettivamente espressione di pratiche, consuetudini, atteggiamenti e previsioni normative che esprimono la presenza di situazioni discriminatorie<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Nel concetto di violenza di genere possono dunque essere ricomprese tutte le forme di violenza: quella psicologica, quella fisica e quella sessuale. La Direttiva 2012/29/UE, al Considerando n. 17, infatti, l'ha definita come «violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima ... ». La stessa Direttiva evoca poi una particolare attenzione nei confronti della c.d. vittimizzazione secondaria e della possibile recidiva.

Il diritto penale ha assunto, dunque, il ruolo di strumento privilegiato del legislatore nazionale nel difficile tentativo di governare una realtà eterogenea e articolata. E la giurisdizione, pur nella sua qualità di potere diffuso, ha assunto progressivamente una posizione di complessiva consapevolezza rispetto alla necessità di tutelare le posizioni dei soggetti più fragili, svantaggiati, destinatari di pratiche discriminatorie all'interno dello stesso gruppo etnico di provenienza; anche se occorre registrare l'emersione più o meno carsica di linee di pensiero ancora riconoscibili per il richiamo a stereotipi evocativi di pregiudizi razziali, culturali o religiosi, attraverso l'adozione, per motivare la decisione del provvedimento, di criteri "non scritti", rispetto a quelli previsti dal codice, i quali vanno ad inquinare il ragionamento probatorio o l'interpretazione della disciplina applicabile prevista dalla normativa. Sono icastica espressione di questa situazione le due sentenze ( Corte EDU 27 maggio 2021, *J.L. c. Italia*, e Corte EDU 20 gennaio 2022, *D.M. e N. c. Italia*) con cui la Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) in relazione all'operato della giurisdizione italiana e, in particolare, in relazione al percorso decisionale, e di riflesso anche motivazionale, che l'Autorità giudiziaria italiana aveva posto a base delle proprie decisioni<sup>4</sup>.

Non è dunque un compito facile. Ma non appare possibile prescindere da esso se il magistrato non vuole snaturare la propria funzione.

---

<sup>4</sup> Nel primo caso (J.L) si trattava della assoluzione in via definitiva degli imputati dall'accusa di aver compiuto una violenza sessuale di gruppo.

I Giudici avevano ritenuto la denunciante non credibile non solo in considerazione delle incoerenze interne del racconto, della mancanza di riscontri esterni e anzi della presenza di elementi di segno contrario alla versione dei fatti dalla stessa resa, ma altresì sulla scorta di ripetuti riferimenti alla vita privata della denunciante, alla sua vita familiare e alle sue abitudini sessuali, e persino alle sue passate espressioni artistiche, nonché agli atteggiamenti tenuti in pubblico nei momenti precedenti l'episodio denunciato.

Nel secondo caso (D.M.) si trattava invece di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile, che aveva dichiarato una bambina in stato di abbandono morale e materiale, interrompendo il suo rapporto con la madre, quando aveva solo tre anni. Anche in questo caso la Corte europea ha ravvisato nella decisione una intromissione non giustificata nella vita privata della famiglia in quanto, anziché ricorrere a ogni strumento processuale a disposizione per valutare il migliore interesse della minore, i Giudici si erano basati unicamente sulle relazioni dei servizi sociali, nelle quali erano tra l'altro presenti valutazioni che, anche in quel caso, prescindevano dalla capacità della donna di essere una buona madre e integravano veri e propri giudizi morali sul suo modo di vivere (la sua vita intima, la sua scelta in merito al concepimento di un altro figlio, la modalità con cui utilizzava i social network), ben lontani da poter essere posti a fondamento di una decisione così drastica come quella relativa alla adottabilità di una minore.

### 3. La tutela dei diritti tracciata dalla giurisprudenza

La Corte di cassazione nell'affrontare il tema dei reati culturalmente motivati esclude, fin dalla giurisprudenza più risalente, la possibilità di utilizzare una strategia difensiva che faccia riferimento alla *cultural defense*<sup>5</sup>, propria dei Paesi di *common law*<sup>6</sup>, che spesso porta ad una esclusione della punibilità dell'imputato.

Viene esclusa la possibilità di una scriminante che richiama pretese o rivendicazioni legate all'esercizio di particolari forme di potestà in ordine alla gestione del proprio nucleo familiare, in quanto si tratta di concezioni che si pongono in assoluto contrasto con le norme che stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano, considerato che la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, cui è certamente da ascrivere la famiglia (art.2 Cost.), nonché il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale (art.3, comma 1 e 2 Cost.) costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione di diritto o di fatto nella società civile di consuetudini, prassi o costumi con esso assolutamente incompatibili; né la subcultura del marito può elidere l'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti né escludere l'imputabilità del reo<sup>7</sup>.

In particolare, il delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen. è stato ritenuto consumato ogni qual volta sia stata lesa la libertà dell'individuo di poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia, senza condizionamenti di ordine fisico o morale; conseguentemente non è stato ritenuto possibile il ricorso, nella valutazione della condotta criminosa, ad eventuali giustificazioni dedotte in nome di presunti limiti o diversità culturali nella

---

<sup>5</sup> v. G. Cavaglion, *La cultural defense e il diritto alla cultura nello Stato costituzionale*, maggio 2015, AIC, Osservatorio costituzionale.

Essa in realtà non mutua le proprie origini esclusivamente dall'incontro di culture come conseguenza dell'intensificarsi dei flussi migratori negli ultimi decenni, ma affonda piuttosto le proprie radici in istituti noti agli ordinamenti ospitanti stessi, in quanto finalizzati a tutelare non già le minoranze culturali, ma precisi e particolari aspetti della cultura dominante in un dato periodo storico. Basti pensare, a conferma di quanto appena affermato, ai cosiddetti reati d'onore, e dunque, ad esempio, all'istituto della *provocation* nei sistemi di *common law* (la *provocation* funge in detti sistemi da *excuse* ovvero *exculpation*, e dunque come vero e proprio elemento idoneo ad elidere o comunque mitigare la colpevolezza); si consideri altresì che, in tempi anche recenti, difese basate sull'istituto della *provocation* sono state utilizzate con successo nei sistemi di *common law*, ai fini di mitigare, ad esempio, la pena inflitta a uomini eterosessuali imputati per l'omicidio di omosessuali che avevano tentato di approcciarli. O si consideri ancora, per quanto riguarda i reati d'onore in sistemi di *civil law*, l'abrogato (nel 1981) articolo 587 del codice penale italiano, "Omicidio o lesione personale a causa di onore", il quale alleggeriva notevolmente le pene normalmente previste per i reati di omicidio e lesioni, qualora gli stessi fossero commessi da chi scoprisse "l'illegittima relazione carnale" del coniuge, della figlia o della sorella, "nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia".

<sup>6</sup> Nel caso di specie il principio di diritto è stato enunciato in un caso di maltrattamenti in famiglia delitto che non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali. (Fattispecie in cui la condotta era consistita nell'ingiuriare la vittima, aggredendola fisicamente, tentando di costringerla a rapporti sessuali e limitandone il rapporto affettivo con il figlio minore) (Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2013 – 6 novembre 2013, n. 44700, CED 256962).

<sup>7</sup> v. Cass. sez. VI, 5 luglio 2011, n. 26153, in *Cass. pen.* 2012, 2960 ;



concezione del rapporto coniugale, posto che le stesse porterebbero al sovvertimento del principio dell'obbligatorietà della legge penale e all'affievolimento della tutela di un diritto assoluto e inviolabile della persona quale è la libertà sessuale<sup>8</sup>.

E' stato poi precisato in modo ancor più netto che, in tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli; in tal caso, deve essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell'autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali<sup>9</sup>. Il divieto di una scriminante in forma putativa è stato ribadito nei confronti dello straniero che ha invocato l'esercizio di un diritto correlato a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debbaritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare - in linea con l'art. 3 Cost. - la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse<sup>10</sup>, anche perché la difesa delle proprie tradizioni deve considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi dell'art. 2 Cost., con il suo duplice riferimento sia alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale<sup>11</sup>.

Nell'ordinamento italiano si riconosce un orientamento espansivo del principio di uguaglianza, nel momento in cui non vengono in rilievo norme e ragionevoli motivi di differenziazione tra il cittadino e lo straniero. Di fatto i diritti fondamentali della personalità sono espressione della forza giuridica ordinamentale espressa dagli artt. 2 e 3 della Costituzione in base ai quali va riconosciuto allo straniero il minimo già garantito dal primo comma dell'art. 10 Cost. Una condizione che nella sua linearità di affermazione del principio di uguaglianza non esclude un trattamento differenziato possibile, relativo al godimento degli stessi diritti fondamentali, giustificato da differenze di fatto razionali e connesse a valutazioni giuridiche, purché rilevabili sostanzialmente in ogni ordinamento, anche alla luce del controllo sulla ragionevolezza delle scelte operate dal legislatore. La tutela assicurata agli stranieri nel nostro sistema

---

<sup>8</sup> v. Cass. sez. III, 5 giugno 2015 – 16 settembre 2015, n. 37364, CED 265187

<sup>9</sup> v. Cass., Sez. III, 14 dicembre /2018 – 29 aprile 2019, n. 17676, CED 275947 – 01

<sup>10</sup> v. Cass., sez. III, 13 maggio 2021 - 4 agosto 2021, n. 30538, CED 281701 - 02.

<sup>11</sup> v. Cass., sez. III 20 novembre 2019 -26 febbraio 2020, n. 7590, CED 278600 - 01

costituzionale alza notevolmente l'estensione del principio di uguaglianza ai diritti fondamentali (non politici), ricomprendendo tanto i diritti fondamentali riconosciuti in base alle norme del diritto internazionale e generale e dai plurimi trattati sui diritti umani ratificati dall'Italia, che i diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione. Un grado di tutela quindi collocato numerosi gradini più in alto di quelli che debbono essere riconosciuti a qualunque straniero in qualunque ordinamento in base al c.d. "standard minimo".

Un'acquisizione di consapevolezza normativa che è stata applicata di conseguenza nei casi più gravi ove, ad esempio, a seguito della contestazione del reato di riduzione in schiavitù, è stato, a maggior ragione, escluso il rilievo scriminante al movente culturale in tutti i casi in cui l'esercizio del diritto dell'agente a rimanere fedele alle regole sociali del proprio gruppo identitario di riferimento si traduca nella negazione dei beni e dei diritti fondamentali configurati dall'ordinamento costituzionale, presidiati dalle norme penali violate<sup>12</sup>. Una posizione, quella dello straniero extracomunitario, a cui l'ordinamento interno attribuisce un complesso di situazioni giuridiche soggettive costituzionalmente garantite, dove possono venire in rilievo il diritto alla vita (v. Corte cost. n. 54/79), il diritto alla salute (v. Corte cost., sent. n. 103/77, e sent. n. 88/79), il diritto al rispetto della dignità umana (v. Corte cost. sent. n.159/73), alla libertà personale (v. Corte Cost. sent. n.766/88), il diritto alla libertà di circolazione (v. Corte cost., sent. 6/62; Corte cost., sent. n. 224/70), diritti in ambito familiare (v. Corte cost., ord. n. 258/82)<sup>13</sup>.

#### ***4.Segue. La pratica delle mutilazioni genitali femminili***

Una attenzione particolare va dedicata alla pratica delle mutilazioni degli organi genitali femminili in relazione alla circostanza che tale pratica viene adottata da alcuni gruppi di immigrati, portatori di una cultura che suggerisce e talora impone loro di sottoporre le figlie a tali interventi, pur in presenza della sua riconosciuta antiggiuridicità con riferimento alla integrità personale e alla dignità femminile da parte dell'ordinamento.

Occorre ricordare che il legislatore è intervenuto con la legge n. 7/2006 per disciplinare questa situazione sia sotto il profilo della repressione penale che quello della prevenzione e del sostegno alla vittima, con il coinvolgimento dei servizi sociali e sanitari, con le campagne di sensibilizzazione e informative, con il coinvolgimento di mediatori culturali<sup>14</sup>. Si tratta di una disciplina articolata, sicuramente perfettibile con

<sup>12</sup> v. Cass., sez. V, , 13 maggio 2021 – 4 agosto 2021 n. 30538, CED281701 - 02

<sup>13</sup> v. M. Luciani, *Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L'esperienza italiana*, in *RIV. CRIT. Dir. priv.*,1992, pag. 203 e ss.

<sup>14</sup> La legge 9 gennaio 2006, n. 7 detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le



riferimento alla condizione delle vittime, ma sufficientemente articolata per fornire un riferimento di misure utili e necessarie per affrontare il fenomeno non esclusivamente sotto il profilo (repressivo) del diritto penale, ma anche nell'ottica della prevenzione, del contrasto mirato a reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile, attraverso la creazione di una serie di servizi utili ad accompagnare la vittima nel suo percorso di tutela, assistenza e recupero della dignità della sua condizione personale complessivamente considerata, stante l'evidente connessione di questa pratica con la

---

pratiche di mutilazione genitale femminile, quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine (art. 1). Mentre, in base alla disciplina previgente, tali pratiche erano penalmente perseguibili nel nostro Paese, solo indirettamente, come lesioni personali (di solito gravi o gravissime) ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale, la legge 7/2006 (art. 6) introduce nel codice penale un'autonoma fattispecie di reato (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, art. 583-bis) che punisce con la reclusione da 4 a 12 anni chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione, infibulazione ed altre analoghe pratiche). Quando la mutilazione sia di natura diversa dalle precedenti e sia volta a menomare le funzioni sessuali della donna, la pena è la reclusione da 3 a 7 anni; una specifica aggravante (pena è aumentata di un terzo) è prevista quando le pratiche siano commesse a danno di un minore ovvero il fatto sia commesso a fini di lucro.

L'art. 583-bis – previa richiesta del ministro della giustizia – stabilisce la punibilità delle mutilazioni genitali femminili, anche se l'illecito è commesso all'estero da cittadino italiano (o da straniero residente in Italia) o in danno di cittadino italiano (o di straniero residente in Italia). Pesanti pene accessorie sono previste dalla legge (nuovo art. 583 ter c.p.) nei confronti dei medici condannati per mutilazioni genitali, cui è inflitta l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo da 3 a 10 anni; della sentenza di condanna è data, inoltre, comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

L'art. 8 della legge introduce un nuovo art. 25-quater nel D.lgs. 231/2001 che sancisce l'irrogazione di specifiche sanzioni pecuniarie a carico degli enti nella cui struttura è commesso il delitto di cui all'art. 583-bis (da 300 a 700 quote); sono, inoltre, previste sanzioni accessorie come l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se, invece, l'ente (o una sua unità organizzativa) è utilizzato stabilmente o in prevalenza per la commissione o l'agevolazione delle pratiche illecite di mutilazione, l'ente stesso è interdetto definitivamente dall'esercizio dell'attività istituzionale.

Sono, inoltre, previste dalla legge campagne informative e di sensibilizzazione delle popolazioni in cui tali pratiche sono più diffuse nonché una più adeguata formazione del personale sanitario.

Le campagne informative (art. 3) sono rivolte agli immigrati al momento della concessione del visto e del loro ingresso in Italia informandoli dell'illiceità penale delle pratiche di mutilazione genitale; mirano a coinvolgere in iniziative di sensibilizzazione organizzazioni no-profit, strutture sanitarie e comunità di immigrati per sviluppare l'integrazione socioculturale; vogliono promuovere un aggiornamento degli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di mediatori culturali, per diffondere la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine immigrate; mirano a monitorare presso le strutture sanitarie e i servizi sociali i casi pregressi già noti e rilevati localmente. Tale attività informativa è rivolta anche ai Paesi di provenienza degli immigrati nei quali si prevede, in accordo con i Governi locali, nell'ambito di programmi di cooperazione internazionale, progetti di formazione e informazione volti a scoraggiare le mutilazioni ed a creare centri antiviolenza che possano assistere le giovani donne che intendano sottrarsi a tali pratiche (art. 7)

Per la formazione del personale sanitario addetto alla prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine vittime di tali pratiche, è stata prevista entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, l'emissione di specifiche linee-guida da parte del Ministro della salute (art. 4).

Negli stessi tempi, e', inoltre, prevista l'istituzione di un numero verde volto sia a ricevere segnalazioni che a fornire informazioni e assistenza ai soggetti coinvolti nella pratica delle mutilazioni genitali femminili (art. 5).

violazione dei diritti fondamentali della integrità della persona e della salute delle donne e dei minori.

Un intervento che in questo caso, per il livello di offensività dell'azione di mutilazione, recupera sia il dato di violenza relativo alla violazione del corpo della vittima, sia la tipologia di una condotta lesiva della dignità della persona offesa. Anche se qualche fattispecie concreta non raggiunge la qualità, anche tragica, di esecuzione, ponendo a rischio la sopravvivenza della vittima, o l'inflizione con esiti permanenti di lesioni specifiche ed invalidanti, purtuttavia appare non superabile la griglia dei diritti fondamentali rappresentata dagli art. 2, 3, 10, commi 1 e 2 della Costituzione, in relazione alla salvaguardia dei diritti della persona riconosciuti dall'art. 53 della CEDU, come integrato dall'art. 5 del Protocollo n.7, in relazione all' art. 117 Cost., e all'obbligatorietà di osservanza della legge penale ai sensi dell'art. 3 c.p. e 5 c.p.

Proprio l'aspetto sistematico dell'intervento legislativo sembra rendere assolutamente marginale la possibilità per il giudice della valutazione inevitabile dell'errore di diritto, e della conseguente esclusione della colpevolezza, in relazione alla presenza di fattori esterni che possono aver determinato nell'agente l'ignoranza della rilevanza penale del suo comportamento e delle effettive conoscenze e capacità del medesimo. In questo caso appare sempre più difficile, salvo, si ripete casi concreti assolutamente peculiari, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988, ritenere inevitabile l'ignoranza della fattispecie del fatto reato allorché l'assenza di dubbi sull'illiceità del fatto dipenda dalla personale non colpevole carenza di socializzazione del soggetto<sup>15</sup>. Sulla base di queste premesse è rimesso all'interprete una attenta valutazione sia dei particolari requisiti soggettivi del potenziale destinatario del precetto, ma anche delle difficoltà oggettive, nonostante il quadro normativo sopradescritto, che possano aver ostacolato la conoscenza e la corretta interpretazione di una legge, per valutare la effettiva possibilità di quest'ultimo di adempiere in modo utile al generale dovere di informazione e conoscenza della legge penale, posto a fondamento della convivenza civile<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> v. Cass., sez. VI, 22 giugno 2011- 24 novembre 2011, n. 43646, CED n. 251045 – 01, in cui è stato ritenuto che la valutazione dell'inevitabilità dell'errore di diritto, rilevante ai fini dell'esclusione della colpevolezza, deve tenere conto tanto dei fattori esterni che possono aver determinato nell'agente l'ignoranza della rilevanza penale del suo comportamento, quanto delle conoscenze e delle capacità del medesimo.(Fattispecie relativa al reato di concorso della madre dell'infante nel delitto di cui all'art. 348 cod. pen., avente ad oggetto la ritenuta rilevanza dell'ignoranza della natura medica della circoncisione praticata per motivi rituali e della conseguente necessità che ad effettuarla sia un soggetto abilitato all'esercizio della professione medica, e ciò per essere quella madre di recente immigrata da un paese straniero in cui tale pratica è diffusa per tradizione etnica, dalla quale la stessa è risultata essere fortemente influenzata in ragione del suo basso grado di cultura).

<sup>16</sup> v. Cass. pen., Sez. VI, 22 giugno 2011, in *Diritto penale contemporaneo, rivista online*, marzo 2012, con nota di V. Pusateri, *La circoncisione maschile cd. rituale non integra – se eseguita per motivi culturali*

### *5. Considerazioni finali*

Garantire la saldezza dei principi fondamentali e il rispetto dei diritti fondamentali richiede un sistema giuridico efficiente, capace di confrontarsi con “un sistema di sistemi”<sup>17</sup>, costituito da trattati e convenzioni internazionali, Carte costituzionali, ordinamenti statali, in cui il diritto vivente favorisca la tensione verso un comun denominatore di tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, anche nelle specifiche condizioni di precarietà che sono state in precedenza evidenziate.

È stato sottolineato che, per lo sviluppo del dialogo interculturale, vi sono tre diversi livelli che vengono in rilievo: quello del multiculturalismo; quello interno agli Stati, che si sviluppa tra maggioranze e minoranze e tra differenti culture attraverso i confini degli Stati europei, con conseguenti differenti interpretazioni e realizzazioni in materia di diritti umani, ed infine quello del confronto tra l’Europa ed il resto del mondo.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo attraversa tutti e tre i livelli e ha sviluppato una dimensione tesa allo sviluppo di livelli armonizzati di protezione dei diritti<sup>18</sup>.

Occorre anche su questo terreno, verosimilmente, una maggiore stabilizzazione giudiziaria, che rispetto alla fisiologica imprecisione della fattispecie penale, sia in grado di produrre un consolidato orientamento giurisprudenziale, la cui prevedibilità rappresenti una scelta di legalità per i diritti fondamentali, che i giuristi e i canali di formazione della magistratura debbono necessariamente privilegiare, attraverso un costante rinnovamento culturale.

---

*che determinano l’ignoranza inevitabile della legge penale – il reato di esercizio abusivo della professione medica.*

<sup>17</sup> v. Ruggeri, *L’interpretazione conforme e la ricerca del “sistema di sistemi” come problema*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 2, 2014.

<sup>18</sup> v. G. Raimondi, *Il multiculturalismo nella giurisprudenza europea dei diritti dell’Uomo*, in *Questione Giustizia*, n. 1, 2017.